



COMUNE DI COLTURANO

(Città Metropolitana di Milano)

Ordinanza N. **55**
Data di Registrazione **24/06/2022**

CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO IN PIAZZA DELLA CHIESA
OGGETTO: FRAZIONE BALBIANO - PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DEL
25/06/2022

SICUREZZA DEL TERRITORIO

IN CONSIDERAZIONE che nella giornata di sabato **25 giugno 2022** si terrà la una manifestazione temporanea acconsentita con autorizzazione temporanea (art. 69 T.U.L.P.S);

DATO ATTO che per l'evento l'organizzatore ha previsto un momento di convivialità e aggregazione per la cittadinanza e per tutti i volenti partecipanti che possono pervenire d'ogni d'ove, favorendo anche la conoscenza del territorio;

RITENUTO pertanto di prescrivere per il giorno **25 giugno 2022** dalle ore **17:00** alle ore **24:00**, e comunque fino alla conclusione della manifestazione:

- il divieto di sosta e di transito a partire dal Ponte sino a Piazza della Chiesa (fraz. Balbiano) compresa, dalle ore 17:00 sino a fine della manifestazione.

RITENUTO di disporre la deroga al divieto di transito veicolare per consentire l'accesso e la sosta da parte dei veicoli di soccorso, delle forze dell'ordine in servizio attivo nonché dei veicoli per portatori di handicap muniti di contrassegno ai sensi dell'articolo 7, 4° comma del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;

RITENUTO infine di disporre la deroga al divieto di transito veicolare per consentire l'accesso ai residenti ;

RITENUTO che il divieto in questione, finalizzato al sereno svolgimento dell'evento, costituisca una misura per prevenire il pericolo di comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e le possibili conseguenze dannose per l'incolumità delle persone ed il patrimonio pubblico e privato;

VISTO l'art. 5, comma 3, l'art. 6, commi 4 e 5, l'art. 7, commi 1 e 3, l'art. 9 comma 7-bis, l'art. 37, comma 3 e l'art. 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada);



COMUNE DI COLTURANO

(Città Metropolitana di Milano)

VISTI gli artt. 30, 42 e 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

VISTO l'articolo 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 art. 7/bis;

VISTO l'art. 16 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

VISTO l'art. 15 della Legge 121/1981;

VISTO l'art. 19 del D.P.R. 616/1977;

VISTO l'art. 20 dello Statuto del Comune di Colturano;

VISTO l'art. 8, comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

RITENUTO pertanto di provvedere in merito

ORDINA

1. Per il giorno di istituire il divieto di transito nella giornata di **sabato 25 giugno 2022** dalle ore **17:00** alle ore **24:00**, e comunque fino alla conclusione della manifestazione secondo le seguenti modalità prescrittive:
 - il divieto di sosta e di transito a partire dal Ponte sino a Piazza della Chiesa compresa, dalle ore 15:00 sino a fine della manifestazione.
2. di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo, i residenti, nonché i veicoli per portatori di handicap muniti dell'apposito contrassegno;
3. la pubblicazione immediata all'Albo Pretorio della presente Ordinanza, l'apposizione della prescritta segnaletica, l'affissione di appositi avvisi nelle vie oggetto di limitazione, e la comunicazione agli organi di Polizia Stradale aventi competenza sul territorio interessato.

AVVERTE

Che, ai sensi dell'articolo 3, 4° comma della Legge 07/08/1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR della Regione Lombardia di MILANO.



COMUNE DI COLTURANO

(Città Metropolitana di Milano)

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate:

- le sanzioni previste dall'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000, con importo variabile da € 25,00 fino ad € 500,00, salvo che non costituiscano più grave reato;
- le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e s.m.i., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° comma lett. a) del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.

Il Sindaco
GUALA GIULIO ENRICO MARIA
(atto sottoscritto digitalmente)